

STATUTO

Assemblea Generale

6 giugno 2018



STATUTO

- ART. 1 VISION E MISSION
- ART. 2 ATTIVITA' ISTITUZIONALI
- ART. 3 ASSOCIATI
- ART. 4 DURATA RAPPORTO ASSOCIAТИVO E FATTISPECIE DI RECESSO
- ART. 5 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
- ART. 6 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
- ART. 7 CONTRIBUTI
- ART. 8 SANZIONI
- ART. 9 FONDO COMUNE
- ART. 10 ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE
- ART. 11 ASSEMBLEA GENERALE
- ART. 12 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE
- ART. 13 CONTRIBUTI E DIRITTO DI VOTO
- ART. 14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
- ART. 15 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE
- ART. 16 DELIBERE A MEZZO DI REFERENDUM
- ART. 17 CONSIGLIO GENERALE
- ART. 18 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE
- ART. 19 ADUNANZE E DELIBERE DEL CONSIGLIO GENERALE
- ART. 20 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE
- ART. 21 PRESIDENTE
- ART. 22 VICE PRESIDENTI
- ART. 23 GRUPPI MERCEOLOGICI
- ART. 24 PROBIVIRI
- ART. 25 IL COLLEGIO DEI REVISORI
- ART. 26 CARICHE SOCIALI
- ART. 27 DIRETTORE GENERALE
- ART. 28 UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE



ART. 29 BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO CONSUNTIVO

ART. 30 MODIFICHE ALLO STATUTO

ART. 31 SCIOLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 32 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 1 VISION E MISSION

1.1. E' costituita con sede in Milano l'Associazione denominata "APPLiA Italia" - di seguito "Associazione" - tra le industrie che operano nei settori degli apparecchi domestici, professionali per la ristorazione collettiva e di pubblici esercizi.

1.2. L'Associazione aderisce a Confindustria, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

1.3. Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema, l'Associazione realizza la sua mission attraverso il perseguitamento di tre obiettivi:

- a) tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli associati, rappresentandoli nei limiti del presente statuto nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con Confindustria e con altre Associazioni e Fondazioni;
- b) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale;
- c) Tutelare sul piano tecnico-economico e di immagine le aziende associate ed il settore di competenza e trattare i problemi di specifico interesse del settore medesimo.

A tal fine, L'Associazione è impegnata a:

- d) valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelle generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
- e) sviluppare e coordinare in Italia le attività di studio promosse a livello europeo da APPLiA, con le annesse implicazioni scientifiche, giuridiche ed istituzionali nel settore di riferimento in cui opera l'Associazione stessa. L'Associazione, nel perseguitare il proprio scopo, tiene conto delle linee di indirizzo di APPLiA;
- f) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

1.4. L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro ed ispira i propri comportamenti al Codice Etico e dei Valori associativi di Confindustria che costituiscono parte integrante del presente Statuto. L'Associazione ispira ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti, impegnando i propri associati alla loro osservanza.

1.5. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART. 2 ATTIVITA' ISTITUZIONALI

2.1. L'Associazione, nel perseguitamento degli interessi associativi e della suddetta vision e mission, svolge le seguenti attività istituzionali e/o ausiliarie per i propri associati:

- a) rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico- economico, legale e tributario;
- b) promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore;
- c) supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
- d) informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
- e) svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;
- f) organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;
- g) promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.

Su delibera del Consiglio generale, l'Associazione ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

L'Associazione può, altresì, aderire ad altre associazioni e/o organismi di categoria e/o istituzionali nazionali, esteri e/o sopranazionali, nonché ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore, anche in rappresentanza di APPLiA, su sua richiesta, o di altre associazioni del settore.

L'Associazione non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

ART.3 ASSOCIATI

3.1. Soci Effettivi

3.1.1. Possono far parte dell'Associazione le imprese produttrici con sede legale in Italia di apparecchi domestici, professionali per la ristorazione collettiva e di pubblici esercizi. Il Consiglio Generale potrà valutare e, quindi, sottoporre all'Assemblea l'allargamento di tali categorie merceologiche per ampliamento attività, previa verifica con la Confindustria per l'assegnazione dei relativi codici Ateco.

3.1.2. Nell'ipotesi di gruppo industriale, tutte le imprese appartenenti allo stesso gruppo che operano nel settore, devono essere iscritte per il fatturato globale del settore di appartenenza.

3.1.3. Tutti i Soci come sopra descritti vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto da Confindustria, la quale certifica ufficialmente ed a ogni effetto organizzativo l'appartenenza delle imprese al sistema.

3.1.4. L'ammissione dell'impresa all'Associazione avviene a seguito di domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, che deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento di attuazione e dal Codice Etico e dei Valori associativi di Confindustria, e deve essere corredata di tutti i dati di connotazione dell'impresa stessa.

3.1.5. Nelle candidature dovrà essere espressamente dichiarata la condivisione degli scopi dell'Associazione e l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione stessa.

3.1.6. Ogni nuova candidatura ad associato dovrà essere sottoposta al Consiglio Generale, che approva o respinge la domanda di ammissione, su parere non vincolante del Capo Gruppo del settore di appartenenza del candidato socio.

3.1.7. Il Consiglio Generale, delibera con proprio giudizio circa l'ammissione del nuovo socio. L'eventuale rigetto della domanda di adesione potrà essere sottoposta al riesame dei Proibiviri su istanza dell'impresa richiedente.

3.2. Soci Aggregati

Inoltre, possono richiedere ed ottenere la qualità di associati, altre realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrare come soci effettivi, ma presentino elementi di complementarietà, di strumentalità, e/o accordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. I Soci aggregati non hanno capacità di elettorato passivo.

L'adesione dei Soci Aggregati è di competenza del Consiglio Generale. Apposita Convenzione disciplinerà la durata del rapporto, l'entità dei contributi, le condizioni per la cessazione del rapporto e le sanzioni. Il numero dei Soci Aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione nel rispetto del regolamento confederale in materia.

ART.4 DURATA RAPPORTO ASSOCIATIVO E FATTISPECIE DI RECESSO

4.1. Il rapporto associativo decorre dalla data di ammissione e scade, salvi i rinnovi del comma seguente, al 31 dicembre dell'anno successivo.

4.2. Il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stata espressa volontà di recesso come specificato nel comma che segue.

4.3. La qualità di Associato si perde:

a) per recesso volontario da notificare entro il 30 giugno, con formale atto di dimissioni tramite lettera raccomandata A/R al Presidente, fermo restando l'obbligo di versamento delle quote deliberate per l'anno in corso. Qualora il recesso venga comunicato dopo il 30 giugno l'obbligo del versamento delle quote sarà dovuto anche per l'anno solare successivo;

b) per risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo. La risoluzione è deliberata dal Consiglio Generale, e comporta la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri, ad eccezione dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto associativo;

c) fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio Generale ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio Generale ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto

associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

d) cessazione dell'attività aziendale.

4.3.1. Al socio escluso o receduto non spetta il rimborso della quota annuale associativa, né del contributo d'ingresso e di eventuali contributi sia per l'anno in corso sia per eventuali periodi precedenti, né di altre componenti del patrimonio associativo.

ART.5 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1. Gli Associati si obbligano:

- a) ad osservare scrupolosamente le norme statutarie e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi, nonché le delibere prese da organizzazioni sovranazionali di cui l'associazione fa parte e per le quali non abbia espresso parere negativo;
- b) ad osservare il Codice Etico e dei Valori associativi di Confindustria;
- c) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione, e con gli interessi generali e collettivi degli altri Associati;
- d) a fornire la propria collaborazione alle indagini ed alle ricerche che l'Associazione ritenesse necessario od utile svolgere nell'interesse del settore di riferimento dell'Associazione stessa;
- e) a partecipare per mezzo dei propri delegati, attivamente alla vita associativa ed alle questioni e decisioni sottoposte all'approvazione delle assemblee;
- f) ad effettuare dichiarazione certificata dei fatturati globali o della fascia di appartenenza realizzata con le unità produttive, tecniche e commerciali presenti sul territorio nazionale per i Gruppi Merceologici di appartenenza;
- g) a rispettare gli obblighi contributivi di cui al successivo art. 6;
- h) a non far parte contemporaneamente di Associazioni aderenti ad organizzazioni ritenute dal Consiglio Generale concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi.

ART.6 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

6.1. I soci effettivi hanno diritto a ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e da quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

6.2. Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

6.3. I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e dei Gruppi, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

6.4. Il diritto di elettorato attivo dei soci aggregati è limitato agli organi dei Gruppi.

6.5. Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale secondo la normativa di Confindustria in materia.

ART.7 CONTRIBUTI

7.1. I soci effettivi sono tenuti a versare all'Associazione una quota fissa di ammissione "una tantum" e i contributi ordinari, determinati annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale e calcolati dal Direttore Generale a copertura delle spese della struttura dell'Associazione nonché delle spese deliberate dalle Assemblee dei gruppi a copertura di progetti e programmi di loro specifico interesse.

7.2. Il versamento dei contributi di cui sopra sarà effettuato, a richiesta dell'Associazione, secondo le modalità annualmente stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.

7.3. Ai Soci che provvedono in ritardo ai versamenti deliberati saranno applicati interessi di mora che saranno definiti di anno in anno dal Consiglio Generale.

7.4. I soci effettivi saranno tenuti inoltre a versare eventuali quote straordinarie finalizzate a specifiche occorrenze e/o iniziative non previste dal budget iniziale ma deliberate nel corso dell'anno dal Consiglio Generale, a fronte di specifiche iniziative ed occorrenze; detti contributi straordinari non possono superare il 25% dei contributi ordinari. Tali contributi saranno sottoposti all'approvazione successiva dell'Assemblea Generale.

7.5. Le quote dei contributi associativi riscossi dall'Associazione, a norma dei commi precedenti, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

7.6. L'importo dei contributi che i Soci Aggregati sono tenuti a versare all'Associazione è quantificato nella convenzione di adesione.

ART.8 SANZIONI

8.1. Gli Associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura del Presidente, in forma orale per i componenti degli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
- b) sospensione dell'associata, deliberata dal Consiglio Generale per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni;
- c) decadenza dei rappresentanti dell'associata dagli organi associativi, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
- d) espulsione dell'associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
- e) radiazione del rappresentante associativo, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere,

su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa.

8.2. Contro i provvedimenti di sanzione è ammessa la possibilità di proporre ricorso al Probiviri dell'Associazione nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

8.3. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART.9 FONDO COMUNE

9.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative di ammissione "una tantum", donazioni, lasciti, erogazioni liberali, dagli eventuali avanzi di gestione e fondi di riserva e dal fondo di dotazione di euro 100.000.

9.2. Spetta esclusivamente al Consiglio Generale decidere sugli eventuali investimenti.

9.3. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART.10 ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

10.1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli associati;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Presidente;
- d) fino a 5 Vice Presidenti;
- e) i Probiviri;
- f) il Collegio dei Revisori.

ART.11 ASSEMBLEA GENERALE

11.1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate.

11.2. Non sono ammessi a partecipare a votare all'Assemblea, gli Associati non in regola con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea. Le imprese non in regola con gli obblighi contributivi possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto e senza diritto di intervento nella discussione.

11.3. E' ammessa la delega a rappresentante di altra impresa, ma ogni delegato non può avere più di una delega, oltre a quella conferitagli dall'impresa di appartenenza.

11.4. L'Assemblea può deliberare in riunione formale o per referendum secondo quanto previsto dal presente Statuto.

11.5. Al Presidente dell'Associazione, od a chi ne fa le veci, spetta di presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie. Il Presidente è assistito dal Direttore Generale che funge da Segretario dell'Assemblea; in caso di impedimento del medesimo, il Segretario è designato dal Presidente tra i presenti all'Assemblea.

11.6. Le deliberazioni di ciascuna Assemblea sono fatte risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Presidente e dal Segretario.

11.7. Copia di tale verbale sarà resa disponibile a tutti gli Associati.

ART.12 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

12.1. Spetta all'Assemblea:

- a) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente circa l'andamento dell'Associazione;
- b) procedere, alla loro scadenza, all'elezione:
 - del Presidente;
 - dei Vice – Presidenti;
 - dei 5 componenti il Consiglio Generale di cui all'art. 17 lett. d);

- dei Probiviri;
- dei componenti del Collegio dei Revisori.

c) deliberare sulla determinazione del contributo associativo proposto dal Consiglio Generale;

d) approvare il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il conto economico preventivo dell'anno in corso;

e) deliberare le modifiche statutarie;

f) deliberare la costituzione di Gruppi Merceologici, ai sensi del successivo art. 23;

g) deliberare variazioni dell'ambito merceologico di propria competenza;

h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

i) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento non di competenza degli altri organi e posto all'ordine del giorno delle riunioni;

l) approvare e modificare il Regolamento dell'Associazione;

m) discutere e deliberare sulle questioni di interesse generale degli associati ed indirizzare l'attività dell'Associazione a medio e lungo termine.

ART. 13 CONTRIBUTI E DIRITTO DI VOTO

13.1. Soci Ordinari

13.1.1. Ai fini della determinazione dei contributi, gli associati sono classificati in fasce contributive, la cui definizione puntuale è riportata nel Regolamento.

13.1.2. Ogni associato ha diritto ad un voto. Sono attribuiti inoltre voti aggiuntivi secondo il seguente schema:

associati con fatturato in Italia \leq 5 milioni di Euro:	voti 0
associati con fatturato in Italia $>5; \leq 10$ milioni di Euro:	voti 1
associati con fatturato in Italia $>10; \leq 25$ milioni di Euro:	voti 2
associati con fatturato in Italia $>25; \leq 50$ milioni di Euro:	voti 3
associati con fatturato in Italia $>50; \leq 125$ milioni di Euro:	voti 4
associati con fatturato in Italia $>125; \leq 250$ milioni di Euro:	voti 5
associati con fatturato in Italia $>250; \leq 500$ milioni di Euro:	voti 10
associati con fatturato in Italia $>500; \leq 1000$ milioni di Euro:	voti 15

associati con fatturato in Italia >1.000 milioni di Euro:

voti 20

13.1.3. Il numero di voti spettanti a ciascun associato sarà annotato in apposito registro bollato annualmente aggiornato; di esso potranno prendere visione le sole aziende in regola con il versamento dei contributi associativi.

ART. 14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

14.1. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il primo semestre dell'anno.

14.2. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Consiglio Generale o ne sia fatta richiesta da tanti associati che corrispondano ad almeno un terzo dei voti spettanti alle imprese associate.

14.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente. La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dettagliato. L'avviso è inviato per posta elettronica, fax o lettera raccomandata, ovvero qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a dieci giorni.

ART.15 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

15.1. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti agli Associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

15.2. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea fatta eccezione per le nomine e le delibere inerenti le persone per le quali si adotta necessariamente lo scrutinio segreto.

15.3. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti tranne diversa determinazione della stessa assemblea, che deciderà a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese non si computano gli astenuti e in quelle a scrutinio segreto non si computano gli astenuti e le schede bianche.

15.4. Per le deliberazioni relative ad adempimenti elettorali, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 20% dei voti spettanti a tutti gli associati. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento devono essere adottate con la maggioranza rispettivamente prevista dagli Art. 30 e 31.

15.5 Nelle materie di interesse strategico legate alla tutela del Made in Italy, specificatamente individuate e sottoposte all'Assemblea del Consiglio Generale, l'Assemblea può validamente deliberare previo parere consultivo delle imprese associate di cui all'art.3.1.1 che posseggono in Italia centri di ricerca/sviluppo e/o fabbriche e organizzazioni tecniche e commerciali strutturate.

15.6. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti i Soci anorché non intervenuti o dissidenti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

ART. 16 DELIBERE A MEZZO DI REFERENDUM

16.1. L'Assemblea può deliberare anche a mezzo di referendum, qualora la delibera abbia ad oggetto proposte di modifica al presente Statuto e purché sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

16.2. Per l'esercizio del diritto del voto deve essere previsto un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni dalla data della comunicazione, per posta elettronica, fax o lettera raccomandata, con la quale viene indetto il referendum.

16.3. Per la validità del referendum si applicano le disposizioni di cui all'art. 30.

ART.17 CONSIGLIO GENERALE

17.1. Il Consiglio Generale è l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa. Esso è composto da:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) l'ultimo Presidente dell'Associazione che ha ricoperto la carica più i tre Past President precedenti l'ultimo, purché ancora espressione di imprese regolarmente associate e privi di incarichi politici, fino a 5 (cinque) Vice-presidenti dell'Associazione eletti dall'Assemblea;

- d) fino ad un massimo di ulteriori 5 (cinque) componenti nominati dall'Assemblea dell'Associazione che ne determina anche il numero;
- e) i Capi degli eventuali Gruppi di cui all'art. 23;
- f) fino a 3 (tre) componenti nominati dal Presidente tra imprenditori con requisiti di rilevanza organizzativa/rappresentativa.

17.2. Tra i componenti del Consiglio Generale di cui alla lettera d), deve essere eletto almeno un rappresentante della piccola e media industria, comprendendovi in tale definizione gli associati che esprimono fino a 3 voti aggiuntivi in Assemblea, in base a quanto stabilito all'articolo 14.1.2. Le modalità di elezione sono fissate nel regolamento.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, gli altri Past President, i Revisori contabili e i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

17.3. I componenti elettivi di cui alla lettera d) sono nominati ogni biennio sfalsato di un anno rispetto all'elezione del Presidente, sono rieleggibili fino a tre bienni consecutivi ed ulteriori mandati sono possibili solo dopo un periodo di discontinuità. I componenti del Consiglio Generale di cui alla lettera f) durano in carica un biennio e sono rieleggibili fino a tre bienni consecutivi.

17.4. Qualora un consigliere venga meno, per dimissioni, revoca o altro impedimento non temporaneo, il Consiglio Generale provvederà alla cooptazione di un altro consigliere, la cui nomina sarà sottoposta alla ratifica della successiva Assemblea (che potrà comunque scegliere altro consigliere in luogo di quello cooptato). Il consigliere così nominato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

17.5. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano senza indugio l'assemblea dei soci (in sede ordinaria), che eleggerà i nuovi consiglieri rispettando i criteri previsti al punto precedente. I consiglieri nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.6. Qualora venga a mancare la totalità dei consiglieri, i Probiviri sono tenuti a convocare tempestivamente l'assemblea straordinaria dei soci per la loro sostituzione.

ART.18 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

18.1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente. La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché l'ordine del giorno dettagliato.

18.2. L'avviso dev'essere inviato per posta elettronica o con fax o con lettera raccomandata, ovvero qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

18.3. Il Consiglio Generale deve essere convocato almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri in carica.

ART.19 ADUNANZE E DELIBERE DEL CONSIGLIO GENERALE

19.1. Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

19.2. Le votazioni in seno al Consiglio Generale avvengono a maggioranza dei presenti: con voto palese senza tener conto degli astenuti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente mentre a voto segreto senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

19.3. Ciascun componente avrà diritto ad un voto.

19.4. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa il Direttore Generale dell'Associazione che funge da Segretario. In caso di impedimento o di assenza, il Segretario dell'adunanza è designato dal Presidente tra i presenti.

19.5. Le deliberazioni del Consiglio Generale sono fatte risultare da appositi verbali firmati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario.

19.6. Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Generale ed

in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice-presidente presente più anziano di età.

19.7. Le riunioni del Consiglio Generale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, escluso il caso di votazioni segrete, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART.20 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

20.1. Il Consiglio Generale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per agire all'interno dell'oggetto sociale dell'Associazione. In particolare il Consiglio Generale:

- a) indirizza e dirige l'attività dell'Associazione determinandone i piani per l'azione curando il conseguimento dei fini statutari e prendendo in esame tutte le questioni di carattere generale, nell'ambito delle direttive date dall'Assemblea;
- b) delibera sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilità dall'Assemblea;
- c) decide sulle domande di ammissione all'Associazione;
- d) delibera l'adesione ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore;
- e) è responsabile della gestione economica della Associazione;
- f) propone l'ammontare delle quote associative di ingresso degli associati e la misura dei contributi ordinari annuali per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea. Terrà conto inoltre delle delibere delle Assemblee dei singoli Gruppi per eventuali progetti o programmi di specifico interesse. Delibera altresì gli eventuali contributi straordinari di cui all'art. 7.4;
- g) predisponde il conto economico preventivo ed il rendiconto consuntivo da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- h) provvede alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, commissioni ed organi nei quali sia consentita la rappresentanza dell'Associazione
- i) nomina Commissioni per determinati scopi e lavori o di supporto all'attività dei Vice Presidenti, chiamandovi a farne parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;
- l) provvede alla nomina ed alla revoca del Direttore Generale e ne determina i compensi;
- m) dà mandato al Presidente o al Direttore Generale sulle posizioni da esprimere in APPLiA o negli altri organismi di cui l'Associazione fa parte;
- n) può delegare in tutto o in parte i poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e, su Sua proposta, può affidare ai propri componenti determinati incarichi su materie di competenza dell'Associazione;
- o) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'associazione. Per l'attuazione di tali delibere può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti indicando con precisione nella delega i limiti e la durata dell'incarico;
- p) compie tutto quanto necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- q) convoca l'Assemblea Generale Straordinaria;
- r) delibera in merito alle sanzioni di cui all'art. 8;
- s) approva regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto;
- t) deliberare la costituzione di Gruppi Merceologici.

ART.21 PRESIDENTE

21.1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica un biennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, e può essere rieletto consecutivamente una sola volta dall'Assemblea, senza possibilità di ulteriori rielezioni.

21.2. Ai fini dell'elezione del Presidente è costituita una Commissione di Designazione di tre componenti, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5

nominativi scelti dal Collegio Speciale dei Probiviri, in coordinamento con tutti i Past President, tra rappresentanti degli associati che rappresentino il più possibile i Gruppi Merceologici, abbiano maturato una significativa esperienza associativa e dei quali non può far parte il Presidente in carica. La Commissione provvede ad incontrare, separatamente e riservatamente i Membri del Consiglio Generale, nonché alla più ampia consultazione della base associativa. La Commissione deve concludere la consultazione entro 45 giorni dal mandato ricevuto. La Commissione sottopone al Consiglio Generale le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto dello stesso quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 20% dei voti assembleari.

21.3. Il Consiglio Generale designa un candidato alla presidenza per le successive elezioni da parte dell'Assemblea.

21.4. Fino a quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea, sono prorogati i poteri del precedente.

21.5. Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, per le iniziative riguardanti i settori merceologici rappresentati che non risultino in contrasto con lo Statuto e compie gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di sub-delega, nell'ambito delle deleghe conferite dal Consiglio Generale.

21.6. Il Presidente, coadiuvato dal Direttore Generale dell'Associazione, è il garante dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale.

21.7. Il Presidente, sulla base dei poteri a lui conferiti dallo Statuto e dal Consiglio Generale, assicura la corretta gestione economica dell'Associazione.

21.8. Il Presidente può affidare ai Vice Presidenti specifiche deleghe per l'approfondimento di temi, per la risoluzione di problemi e per l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

21.9. In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano fino a nuova elezione cui deve essere provveduto entro tre mesi.

ART. 22 VICE PRESIDENTI

22.1. Nella realizzazione del programma triennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell’Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di cinque.

22.2. A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all’Assemblea chiamata all’elezione, il presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti.

22.3. Il Consiglio Generale vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell’Assemblea.

22.4. L’Assemblea vota contestualmente il Presidente, il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

22.5. Le deleghe ai Vice Presidenti potranno riguardare l’approfondimento dei temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

22.6. I Vice Presidenti durano in carica un biennio e scadono contemporaneamente al Presidente; sono rinnovabili per altri tre bienni; in caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza essi decadono con la nomina del successore.

22.7. Nel caso in cui vengano a mancare durante il mandato, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 23 GRUPPI MERCEOLOGICI

23.1. In seno all’Associazione le imprese associate, aventi produzioni affini di particolare rilevanza, potranno essere riunite in Gruppi che costituiscano realtà significative della massima possibile integrazione di interessi merceologici

comuni.

23.2. Al Gruppo spetta — nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo dell'Associazione — la competenza dei problemi merceologici riguardanti le imprese di appartenenza allo stesso Gruppo.

23.3. Ciascun Gruppo, attraverso l'Assemblea delle Imprese ad esso facenti capo designa, ogni biennio sfalsato di un anno rispetto all'elezione del Presidente, un proprio Capo Gruppo che rappresenta il Gruppo stesso nelle sedi appropriate. Il Capo Gruppo fa parte di diritto del Consiglio Generale dell'Associazione. Il Capo Gruppo è rieleggibile per tre bienni consecutivi. Ulteriori mandati sono possibili solo dopo un periodo di discontinuità.

23.4. Qualora lo ritenga opportuno l'Assemblea delle Imprese ad esso facenti capo potrà anche designare un Vice – Capo Gruppo che sostituirà il Capo – Gruppo in caso di assenza o impedimento dello stesso.

23.5. L'Assemblea di ciascun Gruppo deve essere convocata almeno una volta all'anno.

23.6. Le modalità di convocazione e di gestione delle Assemblee di Gruppo sono analoghe a quelle dell'Assemblea Generale.

23.7. L'elezione di persone a cariche direttive in seno ai Gruppi è effettuata con votazione segreta.

23.8. Ciascun Gruppo può darsi un Regolamento che deve essere approvato dal Consiglio Generale dell'Associazione.

ART. 24 PROBIVIRI

24.1. L'Assemblea ordinaria elegge ogni quadriennio, sfalsato di un anno rispetto all'elezione del Presidente, a scrutinio segreto, sei Probiviri che sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.

24.2. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

24.3. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

24.4. Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

24.5. La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

24.6 Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e al loro interno, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

ART.25 IL COLLEGIO DEI REVISORI

25.1. Il Collegio si compone di tre revisori effettivi nominati ogni quadriennio, sfalsato di un anno rispetto all'elezione del Presidente, dall'Assemblea Generale che fissa, eventualmente, gli emolumenti. Almeno due dei membri effettivi devono possedere la qualifica di Revisore Contabile.

25.2. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili per un ulteriore mandato ed eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*. I Revisori potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

25.3. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

25.4. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

25.5. Il Collegio è presieduto dal componente che ha ricevuto il maggior numero di voti.

25.6. Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

25.7. Il Collegio si riunisce ogni 90 giorni, per una verifica amministrativa e contabile, circa le operazioni poste in essere e la correttezza degli adempimenti da assolvere.

25.8. Il Presidente del Collegio, o in caso di sua assenza o impedimento, almeno uno dei revisori, ha diritto di partecipare alle riunioni periodiche del Consiglio Generale ed alle Assemblee Generali ed esprime le proprie valutazioni circa gli orientamenti della gestione, nonché l'eventuale parere preventivo circa le attività economiche e finanziarie disposte dal Consiglio Generale.

ART.26 CARICHE SOCIALI

26.1 Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico.

26.2 Per l'accesso alle cariche direttive è inoltre richiesta una responsabilità aziendale di grado rilevante, come meglio specificato al comma 26.8. Possono accedere alle cariche sociali le persone che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

26.3. L'elezione alle cariche direttive, nonché a quelle di Proboviro, di Revisore dei Conti deve necessariamente avvenire a scrutinio segreto previa nomina di due scrutatori. Salvo la procedura particolare prevista per la Presidenza, l'elezione avverrà su liste di candidati liberamente espresse dai componenti dell'organo competente all'elezione stessa; a tal fine i componenti dell'organo interessato verranno invitati con congruo anticipo a designare i propri candidati. Infine, allorché si tratti di eleggere i componenti di un collegio, o comunque cariche plurime, ciascun elettore potrà votare per un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi da coprire (in qualità di componente effettivo).

26.4. Nelle elezioni concernenti persone, qualora si verifichi parità di voti, si procede al ballottaggio; in tale sede è possibile esprimere una sola preferenza tra i candidati.

26.5. In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidenti è condizionato dalla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed dal rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche ed associative.

26.6. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Associazione.

26.7. La carica di Proboviro e di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nell'Associazione.

26.8. Le cariche sono riservate ai rappresentanti degli associati, fatte salve quelle di cui agli artt. 24 e 25. Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

26.9. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

26.10. Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione, decadono dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite.

26.11. Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

26.12. Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dei Membri esterni del Collegio dei Revisori.

ART.27 DIRETTORE GENERALE

27.1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Generale ed ha il compito di organizzare e gestire l'attività dell'Associazione.

27.2. Non può ricoprire la carica di Direttore Generale colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile. Il Direttore Generale deve essere, altresì, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente previsti dal Regolamento dell'Associazione.

27.3. Il Direttore Generale assicura il rispetto del bilancio previsionale così come approvato dall'Assemblea Generale.

27.4. Il Direttore Generale organizza la Segreteria dell'Associazione, ha la

responsabilità della struttura sia per le risorse umane che finanziarie e di ciò risponde al Presidente, al Consiglio Generale.

27.5. Il Direttore Generale può rappresentare l'Associazione nei confronti di terze parti con i poteri attribuitigli dal Presidente.

27.6. Il Direttore Generale esercita i diritti dell'Associazione negli organismi nei quali l'Associazione è parte.

27.7. Il Direttore Generale è impegnato al rispetto delle risoluzioni adottate dall'Assemblea, dal Consiglio Generale, e dal Presidente per quanto concerne la gestione dell'Associazione.

27.8. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli organi collegiali. Funge da segretario nelle riunioni di Assemblea Generale, Consiglio Generale, Assemblee di Gruppo salvo diversa disposizione di chi presiede.

ART.28 UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE

28.1 L'Associazione si avvale di una propria struttura di Segreteria coordinata dal Direttore Generale, che opera sulla base di indirizzi del Presidente e del Consiglio General.

ART.29 BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO CONSUNTIVO

29.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

29.2. Per ciascun anno solare deve essere compilato, a cura del Consiglio Generale, un bilancio di previsione entro il 31.12 dell'esercizio precedente ed un rendiconto consuntivo.

29.3. Il rendiconto consuntivo, corredata delle relazioni del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori deve essere sottoposto alla approvazione dell'Assemblea entro il termine di 180 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

Il documento è composto da:

- a) stato patrimoniale
- b) conto economico
- c) nota integrativa.

Il bilancio consuntivo con la relazione del Collegio dei Revisori deve essere trasmesso a Confindustria secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

29.4. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto a revisione di parte terza.

29.5. Il bilancio di previsione, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nella stessa riunione fissata per l'approvazione del rendiconto consuntivo, è composto dal solo conto economico.

ART.30 MODIFICHE ALLO STATUTO

30.1 Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili.

ART.31 SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

31.1. Lo scioglimento dell'Associazione dev'essere deliberato dall'Assemblea.

31.2. Tale Assemblea può essere convocata quando sia richiesta da tanti Associati che rappresentino la metà della totalità dei voti spettanti agli Associati.

31.3. Per la validità della decisione di scioglimento occorre il voto favorevole di tanti Associati che formino almeno il 75% dei voti totali spettanti agli Associati.

31.4. In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il Patrimonio ad altre associazioni analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

31.5 In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, da scegliersi tra professionisti iscritti negli Albi professionali e ne determina i poteri. I liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione.

ART.32 DISPOSIZIONI FINALI

32.1. Per tutto quanto non è espressamente previsto o disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge e, nel rispetto di dette disposizioni di legge, allo Statuto di Confindustria, ai relativi regolamenti di attuazione e ai principi generali del sistema confindustriale.

ART. 33 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di garantire l'applicazione del principio di sfalsamento nell'elezione degli organi di APPLiA Italia, la nuova Governance della medesima APPLiA Italia si realizza secondo le seguenti scadenze temporali:

- Proroga dei componenti elettivi del Consiglio Generale, già eletti nel 2016 quali componenti del Consiglio Direttivo alla data di approvazione del presente Statuto, sino all'Assemblea annuale per il 2019;
- Proroga dei Probiviri e Revisori in carica alla data di approvazione del presente Statuto sino all'Assemblea annuale per il 2017;
- Proroga dei Capi Gruppo eletti nel corso del 2016 sino alle Assemblee di Gruppo del 2019.